



La formazione in e-learning in materia di salute e sicurezza

Si ricorda, innanzitutto, che il Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rimandando la definizione di durata, contenuti minimi e modalità formative a successivi Decreti e Accordi Stato-Regioni.

E vengono citati nella relazione in particolare:

- i due Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che definiscono la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti e datori di lavoro RSPP;
- l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (sostituisce un precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) che definisce la formazione di Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e protezione e che, come vedremo, apporta sensibili cambiamenti anche ai due Accordi del 2011, ad esempio riguardo all'utilizzo della modalità e-learning.

Partendo da un breve excursus storico sull'e-learning in materia di sicurezza si segnala che la **modalità "FAD"** (formazione a distanza) era già prevista nel 2006 per i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP.

Ricordiamo, a questo proposito, che la "formazione in e-learning", un modello formativo interattivo attuato attraverso una piattaforma informatica online, si differenzia dalla "formazione a distanza" che avviene passivamente senza l'appoggio di tutor/mentor, con ridotti o inesistenti sistemi di tracciamento della formazione e senza interazioni fra allievo e tutor.

Veniamo poi agli Accordi Stato-Regioni del 2011 dove la "**modalità e-learning**" viene prevista per:

- **la formazione generale per i Lavoratori;**
- **la formazione dei Preposti** (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
- **la formazione dei Dirigenti;**
- **la formazione dei Datori di lavoro** (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
- **i corsi di aggiornamento** (tutte le figure);
- **progetti formativi sperimentali regionali** (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).





Arriviamo infine, in questo breve riassunto dell'evoluzione normativa, all' **Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016** che amplia i corsi ammessi in e-learning. I corsi ammessi diventano:

- **i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;**
- **la formazione di base per RSPP e ASPP** (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
- **la formazione generale per i Lavoratori;**
- **la formazione specifica per i Lavoratori** (in attività a basso rischio);
- **la formazione dei Preposti** (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
- **la formazione dei Dirigenti;**
- **la formazione dei Datori di lavoro** (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
- **i corsi di aggiornamento** (tutte le figure);
- **progetti formativi sperimentali regionali** (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Senza dimenticare, continua il relatore, che “la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi. E rimane la possibilità di attivare **progetti formativi sperimentali regionali** (nelle regioni dove sono attivabili) per la formazione specifica dei Lavoratori, anche per lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto, e dei Preposti (quindi anche i punti da 6 a 8 del programma)”.

Nella relazione si fa ad esempio riferimento alla Regione Lombardia e al Decreto della Direzione generale Salute del 6 novembre 2013 n. 10087 che prevede il "Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità".

Viene poi indicato che, sempre in relazione a quanto stabilito dall'Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:

- Docenti-formatori per la sicurezza;
- Coordinatori per la Sicurezza.

E con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all'utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (solo i moduli normativo e tecnico, esclusi i moduli pratici)”. Senza dimenticare poi l'utilizzo dell'e-learning per la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) per il settore sanitario.





La relazione si sofferma poi su alcuni **limiti**.

Innanzitutto la modalità e-learning per i corsi in materia di salute e sicurezza “è da ritenersi valida solo se:

- “espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva;
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II dell'Accordo del 7 luglio 2016.

Infine nella relazione si segnala che a seguito dei limiti previsti dall'Accordo 2016, come riportati anche nell'allegato V dell'Accordo, riguardo all'utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l'erogabilità e le modalità della formazione di:

- RLS (deve essere definita dalla Contrattazione collettiva, alcuni contratti già la prevedono);
- Addetti antincendio e al Primo Soccorso (deve essere definita da specifici Decreti ancora da emanare)”

Corso	Erogabile in e-learning	Aggiornamento erogabile in e-learning
RSPP per datore di lavoro	Solo modulo 1 e modulo 2	Si
RSPP / ASPP	Solo modulo A	Si
RLS	No *	Si *
Dirigente	Si	Si
Preposto	Solo da punto 1 a punto 5	Si
Lavoratore	Tutto il corso (parte generale + parte specifica) per Rischio Basso. Solo la parte generale per Rischio Medio ed Alto	Si
Addetto al Primo Soccorso	No	No
Addetto Antincendio	No	Non previsto

* fatto salvo diverse indicazioni fornite dal CCNL

Infine concludiamo chiarendo la differenza tra E-Learning e FAD (CD-ROM, Internet, Intranet, CBT, WBT). Il nuovo Accordo Stato-Regioni, e questo è bene sottolinearlo, consente lo svolgimento dei corsi solamente in modalità E-Learning e non con qualsiasi tipologia di formazione erogata a distanza. L'E-Learning, infatti, si differenzia dalle altre forme di FAD innanzitutto per la presenza di una piattaforma tecnologica denominata LMS (Learning Management System), che consente il tracciamento dell'intero processo di formazione. Inoltre, nell'E-learning devono essere presenti una serie di figure (come ad esempio i Tutor) e di servizi che permettano un più efficace processo di apprendimento rispetto alle altre tipologie di FAD.

